

Corso di Diritto Commerciale

Anno accademico 2014-2015

PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS

Powered by



Control editing dott. Mario Passaretta

Il diritto d'impresa

- Testo consigliato: G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale, Diritto dell'impresa*⁷, a cura di M. Campobasso, Torino, 2013.
- Si consiglia l'uso di un codice civile con leggi collegate aggiornato; in alternativa, è possibile consultare gratuitamente il sito: www.normattiva.it

Nozione di imprenditore

Art. 2082 c.c.

- E' imprenditore chi esercita **professionalmente** un'
attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi.

A) ATTIVITÀ PRODUTTIVA

- Attività per produzione o scambio di beni
- Differenza tra attività produttiva e di mero godimento
- Investimento e finanziamento come attività di impresa
- Holding società e persona fisica

(segue) LA DESTINAZIONE AL MERCATO

- Produzione O scambio di beni
- Delimitazione del problema: le cooperative

una **società cooperativa** è una società costituita per gestire un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.

- Oggettività nella valutazione della sussistenza dei requisiti

B) ORGANIZZAZIONE

- Fattori produttivi
- Apparato strumentale. Cenno all'azienda
- Organizzazione senza lavoro altrui
- Organizzazione del solo capitale

segue b) DIFFERENZA TRA LAVORATORE AUTONOMO E IMPRENDITORE

- Lavoro personale del soggetto agente

(autoorganizzazione e lavoratore autonomo)

ORGANIZZAZIONE NEL PICCOLO IMPRENDITORE

Art. 2083 c.c.

Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo , gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata **prevalentemente** con il **lavoro proprio e dei componenti della famiglia**.

$$L_p + L_f > L_a + C$$

segue b) DIFFERENZA TRA PROFESSIONISTA E IMPRENDITORE

- Articolo 2238
Rinvio

- Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni, II, III e IV del capo I del titolo II.

segue: DISCIPLINA PECULIARE DEI PROFESSIONISTI

Art. 2229.

Esercizio delle professioni intellettuali.

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [*alle associazioni professionali*], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

segue: PROFESSIONISTI

- **Art. 2232.**
Esecuzione dell'opera.

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione .

- **Art. 2233.**
Compenso.

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, *[sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene]*.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

C) ECONOMICITÀ

- Metodo Economico = copertura dei costi con ricavi
- Differenza con SCOPO DI LUCRO (c.d. oggettivo)
- Impresa pubblica (art. 2093) e Impresa Mutualistica (art. 2511)

IMPRESA PUBBLICA

- **Articolo 2093**

Imprese esercitate da enti pubblici

Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.

Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.

Sono salve le diverse disposizioni della legge.

IMPRESE SOCIALI

Possono conseguire il titolo di impresa sociale, ai sensi dell'art.1 del d.lgs.155/2006:

<<le organizzazioni private, ivi comprese gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.>>

D) PROFESSIONALITÀ

- Esercizio abituale e non occasionale
- Concetto di affare
- Stagionalità
- Pluralità di attività